

2 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

2.1 Finalità dell'intervento

Gli investimenti ammessi a sussidio riguardano il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con l'obiettivo di:

- razionalizzare e sviluppare il confezionamento, la conservazione, il trattamento e la trasformazione dei prodotti agricoli e dei loro sottoprodotti e residui, anche con procedure di riciclo, compresa l'eliminazione e la depurazione dei rifiuti;
- migliorare i circuiti, i processi e le strutture di commercializzazione;
- applicare e sviluppare nuove tecniche di trasformazione;
- sviluppare nuovi prodotti e sottoprodotti;
- migliorare la qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione.

2.2 Investimenti finanziabili

In generale, salvo quanto di seguito indicato al riguardo dei singoli comparti del settore della trasformazione, sono ammissibili gli interventi appresso elencati:

- costruzione, acquisizione e miglioramento di beni immobili (escluso l'acquisto di terreni);
- acquisto di macchine per la movimentazione all'interno dello stabilimento;
- Acquisto di autoveicoli speciali per il trasporto di prodotti di base assoggettati a norme specifiche in materia di igiene;
- Acquisto di autoveicoli da adibire al trasporto del prodotto finito ai centri di distribuzione e di vendita;
- Acquisto di nuove attrezzature, impianti tecnologici e macchine utili alle operazioni che vanno dal ricevimento della materia prima da lavorare al confezionamento;
- acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- investimenti mirati al superamento dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e, se il caso, benessere degli animali, di cui l'azienda beneficiaria degli aiuti, nel momento in cui presenta la richiesta di finanziamento, deve essere comunque in possesso.

Gli interventi ammissibili riferiti ai singoli comparti devono obbligatoriamente uniformarsi a quanto di seguito specificatamente riportato:

2.2.1 Lattiero-caseario ovi-caprino: non saranno ammesse le costruzioni di nuovi stabilimenti, salvo nei casi in cui si debbano sostituire vecchi impianti non idonei all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico, purchè non comportino un aumento della potenzialità produttiva. Sarà, inoltre, ammessa la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla realizzazione di

nuove linee di prodotto, soprattutto nel settore caprino. Si darà la precedenza agli investimenti da attuare nei complessi realizzati negli ultimi anni, purché capaci di operare la trasformazione di almeno 2.000 ton./anno di latte, per renderli tecnicamente ed economicamente rispondenti ai programmi di attività prefissati attraverso l'implementazione di impianti o macchinari già installati e funzionanti per ridurre costi e migliorare la funzionalità. Saranno anche incentivati i lavori di adeguamento degli impianti di trattamento degli scarichi, con particolare riguardo a quelli che consentiranno il recupero e l'utilizzo del siero e della scotta.

2.2.2 Lattiero-caseario vaccino: Sono ammessi a sussidio, prioritariamente, i completamenti di stabilimenti realizzati negli ultimi anni, purché capaci di operare la trasformazione di almeno 10.000 ton./anno di latte, per renderli tecnicamente ed economicamente rispondenti ai programmi di attività prefissati attraverso l'implementazione di impianti o macchinari già installati e funzionanti per ridurre i costi e migliorare la funzionalità; gli impianti atti alla produzione di prodotti innovativi a base di latte e quelli atti alla fabbricazione di prodotti biologici. Non saranno ammesse le costruzioni di nuovi stabilimenti.

2.2.3 Carni bovine, ovi-caprine, suine e carni alternative: sono ammessi, anche con aumento della capacità produttiva purché se ne dimostrino gli sbocchi di mercato, investimenti diretti a:

- la trasformazione e lavorazione delle carni;
- superamento dei requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali;

In ogni caso, sono esclusi dal regime di aiuti gli interventi finalizzati alla macellazione.

Sono esclusi dall'accesso ai benefici quegli impianti che operano la lavorazione di carni in quantità medie annue inferiori a 350 ton./anno.

2.2.4 Viti-vinicolo: non saranno ammesse le costruzioni di nuove cantine salvo nei casi in cui si debbano sostituire vecchi impianti non idonei all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico. Non saranno inoltre ammessi investimenti comportanti aumento della capacità nei reparti di scarico e pigiatura, fermentazione e stoccaggio dei vini. Sono invece ammessi impianti e attrezzature per la fermentazione a temperatura controllata in sostituzione di equivalente capacità in vasi di c.a., nonché le strutture e le attrezzature per l'invecchiamento dei vini in barriques. Circa gli investimenti su stabilimenti in attività saranno ammessi a sussidio prevalentemente quelli connessi con programmi di concentrazione delle imprese di trasformazione.

Tutti gli interventi sopra indicati devono riferirsi a impianti capaci di lavorare almeno 200 ton./anno di uva da vino ed essere finalizzati alla produzione di vini I.G.T. e V.Q.P.R.D.

Circa gli impianti di distillazione dei sottoprodotti vinici sono sussidiabili solo interventi di adeguamento tecnologico di stabilimenti che dispongano di almeno 10.000 ton./anno di materia prima.

2.2.5 Ortofrutticolo: non saranno sussidiati i lavori di costruzione di nuovi stabilimenti, salvo nei casi in cui si debbano sostituire vecchi impianti non idonei all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico o che non venga adeguatamente dimostrata la disponibilità dei prodotti da lavorare. Saranno invece sussidiati i completamenti, specialmente con la diversificazione o innovazione tecnologica delle linee di confezionamento per quegli stabilimenti che dimostrino la capacità di lavorare una quantità di materia prima non inferiore a 5.000 ton./anno. Tale limite è ridotto a 2.000 ton/anno nel caso che la lavorazione riguardi prodotti ottenuti da agricoltura biologica.

2.2.6 Olivicolo-oleario. Con riferimento agli impianti per l'estrazione dell'olio dalle olive, sono esclusi gli investimenti riguardanti:

- costruzione di nuovi oleifici, salvo che non si dimostri che siano stati dismessi vecchi impianti nella stessa zona per una potenzialità complessiva pari a quella dell'impianto che s'intende realizzare,

In ogni caso, sono ammessi interventi a favore di oleifici per i quali sia garantita una quantità di olive da lavorare non inferiore a 600 ton./anno.

Circa gli stabilimenti per la lavorazione delle olive da mensa, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti a condizione che sia dimostrata la disponibilità di materia prima in quantitativi non inferiore a 300 ton./anno; saranno accolte, prioritariamente, le richieste di organismi che già dispongono di impianto di estrazione olio o che opereranno in collegamento con oleifici.

2.2.7 Cereali: Gli interventi riguardano gli stabilimenti di trasformazione di cereali in prodotti destinati all'alimentazione umana e che dimostrino la capacità di lavorare almeno 5.000 Ton./anno di materia prima. Sono ammessi a sussidio gli ammodernamenti, gli adeguamenti tecnologici ed i completamenti delle strutture, degli impianti e delle attrezzature atti allo stoccaggio, essiccazione e condizionamento dei cereali da granella, soprattutto nelle aree dove se ne dimostri un'inadeguatezza tecnica e tecnologica, a condizione che non sia aumentata la capacità produttiva globale della Sardegna e che consentano anche la produzione di semole e farine di grano duro destinate alla fabbricazione di prodotti tipici quali: pane carasau, paste alimentari e dolci. Tutto ciò al fine di valorizzare la qualità dei prodotti e assicurare la giusta remunerazione ai produttori. Quanto sopra vale anche per gli stabilimenti per la trasformazione di cereali destinati all'alimentazione animale purché dimostrino la capacità di lavorare una quantità di materia prima (cereali) non superiore alle 20.000 T/anno.

In collegamento con detti impianti saranno sussidiati anche strutture e macchinari atti alla selezione delle sementi e alla produzione di mangimi.

2.2.8 Piantе aromatiche e officinali: saranno sussidiati impianti di estrazione, stoccaggio, manipolazione, conservazione e confezionamento dando la precedenza, nell'ordine, a quelli di interesse provinciale, a quelli che riguardano più aziende di produzione associate e via via a quelli che interessano aziende singole purchè dispongano di materia prima in quantità non inferiore a 50 tonn/anno. In collegamento con i suddetti potranno essere inoltre sussidiati impianti di lavorazione per l'ottenimento di coloranti naturali, liquori, prodotti erboristici farmaceutici, fitofarmaci naturali, ecc. Sono finanziabili gli impianti di distillazione di essenze officinali per l'ottenimento di oli essenziali gli stabilimenti che possono dimostrare di provvedere, a regime, alla trasformazione di biomasse provenienti dalla coltivazione di almeno 15 ettari di specie idonee.

Sono esclusi gli interventi a livello di commercio al dettaglio. Sono, inoltre, esclusi gli interventi per la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

In sede di prima applicazione, verranno finanziati gli interventi di cui alla delibera della G.R. n. 37/5 del 6.11.2001, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.5, nei limiti indicati nel presente paragrafo al riguardo dei comparti di interesse.

2.3 Amministrazione responsabile

L'intervento sarà coordinato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna ed attuato dall'E.R.S.A.T. e/o dai S.R.A.

2.4 Localizzazione

Tutto il territorio regionale

2.5 Beneficiari e condizioni di ammissibilità.

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte da almeno un triennio negli appositi registri presso la Camera di Commercio, Industrie, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, con la sola eccezione di quelle richiedenti il sussidio per interventi nel comparto delle piante aromatiche ed officinali la cui iscrizione deve essere fatta comunque prima della presentazione della domanda.

Si riconosce una priorità alle iniziative che comportino un'aggregazione di produttori o, altrimenti, di linee di prodotto, o a quelle che garantiscano il rispetto delle pari opportunità, con riferimento specifico alla partecipazione alle attività dell'impresa di personale femminile o di portatori di handicap.

A pena di esclusione, al momento della richiesta di finanziamento, le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.5.1 Redditività aziendale

La redditività economica dell'impresa dovrà essere dimostrata mediante la valutazione dei risultati di bilancio:

- per le società, dai bilanci degli ultimi *cinque anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento*;
- per le imprese individuali, dai bilanci autocertificati *degli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento*;
- per le imprese in attività da un periodo inferiore ai cinque anni, gli *indici anzidetti saranno desunti dai bilanci relativi agli anni di attività più quello previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda*;
- per le imprese di nuova o recente costituzione, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, l'analisi di redditività riguarderà il bilancio *previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda*.

Gli indicatori di valutazione presi in considerazione per l'analisi di redditività sono:

- rapporto tra mezzi propri e passività che dovrà essere superiore a 0,05;
- *ROI (Return on Investment)*: rapporto tra il margine operativo netto ed il capitale di terzi più il capitale proprio; il valore di detto rapporto dovrà essere superiore a zero.

Nei casi in cui uno o più bilanci siano stati compromessi da eventi eccezionali indipendenti dalla volontà dell'impresa, si prenderanno in considerazione i bilanci degli ultimi cinque anni escludendo dal calcolo quelli compromessi e, s'è necessario, in alternativa all'indicatore ultimo elencato, può essere assunto quello espresso dal rapporto tra l'attivo circolante e la passività a breve, il cui valore deve essere uguale o superiore a uno.

A tal fine, si considera:

- Capitale proprio = Totale Patrimonio netto;
- Totale dei debiti = somma degli importi relativi ai fondi per rischi, al trattamento fine rapporto lavoro subordinato e i debiti sia quelli esigibili entro l'esercizio successivo, sia quelli esigibili oltre;
- Passività correnti = debiti esigibili entro l'esercizio successivo;
- Reddito netto = reddito al lordo di eventuali imposte.

2.5.2 Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

La normativa di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali è indicata nell'elenco di seguito allegato.

AMBIENTE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Biodiversità - Convenzione di Rio del 5 giugno 1992		Legge n.124 del 14/02/1994
Scarichi di acque reflue	Direttiva 91/676/CEE Direttiva 91/271/CEE modificata da Direttiva 98/15/CE	D.lgs. 152/1999 e successive modificazioni
Rifiuti	Direttiva 91/156/CEE Direttiva 91/689/CEE Direttiva 94/62/CE	D.lgs. n.22/1997 e successive modificazioni
Emissioni in atmosfera	Direttiva 80/779/CEE Direttiva 82/884/CEE Direttiva 85/203/CEE	DPR n.203/1988

IGIENE ALIMENTARE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti	Direttiva 89/437/CEE	D.lgs. n.65/1993
Scambi intracomunitari di prodotti a base di carne	Direttiva 92/5/CEE Direttiva 94/64/CEE	D.lgs. n.537/1992
Produzione, immissione sul mercato e scambi di carni fresche	Direttiva 91/497/CEE Direttiva 91/498/CEE	D.lgs. n. 286/1994
Produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	Direttiva 92/46/CEE Direttiva 92/47/CEE	DPR n.54 del 14/10/1997
Misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti	Direttiva 96/23/CEE	Legge n.128 del 24/04/1998
Alimentazione animale	Direttiva 95/69/CE	D.lgs. n.123/1999
Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale	Direttiva n.90/642/CE	

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Protezione degli animali durante il trasporto	Direttiva 91/628/CEE modificata da Direttiva 95/29/CE	D.lgs. n.532 del 30/12/1992 modificato da D.lgs. n.388/98
Protezione dei vitelli nell'allevamento	Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttive 97/2/CE e 97/182/CE	D.lgs. n.533 del 30/12/1992 modificato da D.lgs. 331/98
Protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento	Direttiva 93/119/CE	D.lgs. n.333/98

Si richiede, inoltre, l'adeguamento delle aziende alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n.626 del 19/09/1994 che recepisce le Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE.

Il rispetto dei requisiti minimi e l'osservanza della normativa di riferimento devono essere già posseduti all'atto della domanda ed espressamente dichiarati, a pena di esclusione, a mezzo di autocertificazione o, altresì, certificati dagli Organismi pubblici responsabili dell'applicazione delle normative stesse nonché da liberi professionisti a ciò abilitati.

2.5.3 Esistenza di sbocchi di mercato per i prodotti interessati

Per dimostrare l'esistenza del requisito il richiedente deve presentare, allegati all'istanza di finanziamento, copie conformi di contratti di acquisto o, in alternativa, di proposte di contratti di forniture da parte di organizzazioni commerciali che rendano certo il collocamento dei prodotti; in subordine, deve illustrare i canali commerciali e i ricavi ottenuti negli ultimi tre esercizi, oltre all'eventuale entità delle giacenze a fine campagna rispetto alla totalità della produzione ottenuta **oppure l'appartenenza ad associazioni di prodotto.**

2.5.4 Competenza professionale

Il richiedente, se trattasi di azienda singola, ed il Responsabile Tecnico o Amministrativo dell'azienda, se trattasi di aziende associate nelle forme sopra indicate, deve essere in possesso di specifici requisiti, coerenti con la tipologia del comparto della trasformazione, in ordine alle conoscenze e competenze professionali.

Nello specifico, essi dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero, diploma universitario per le medesime aree

- professionali, ovvero, diploma di Istituto tecnico agrario o di Istituto professionale ad indirizzo agrario;
- attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale nel settore della trasformazione agroalimentare, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali;
 - esperienza maturata, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, come responsabili di un'azienda operante nello specifico settore della trasformazione e commercializzazione e che a sua volta possieda i requisiti di redditività più sopra indicati (al riguardo è richiesto l'attestato a firma del responsabile dell'azienda).
- L'avvio dell'attività può essere comprovato dal certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. oppure da specifica autocertificazione.

Le aziende associate nelle forme sopra indicate dovranno assicurare, per tutto il periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto o di almeno 5 anni nel caso che il progetto riguardi la dotazione di beni mobili, la presenza di un Responsabile tecnico o amministrativo in possesso di uno dei requisiti professionali sopra elencati.

Al regime di aiuti possono essere ammessi, purché in possesso di tutti i requisiti di cui alle presenti direttive, anche i soggetti beneficiari di precedenti analoghe sovvenzioni per la differenza tra l'investimento già ammesso e il massimale di spesa calcolato sulla base del fatturato, come avanti è precisato. La graduatoria rimarrà valida per altri due esercizi successivi a quello in cui è stato pubblicato il bando. Esaurita la graduatoria si procederà, nuove disponibilità permettendo, a indire un nuovo bando. In ogni caso, l'accesso ai benefici è consentito solo una volta nel triennio entro il limite della spesa massima ammissibile.

2.6 Massimali di spesa

L'importo della spesa massima ammissibile dell'investimento non può superare il 30% del fatturato medio realizzato negli ultimi 3 anni desumibile dai relativi bilanci oppure nell'ultimo quinquennio con esclusione dei bilanci compromessi da eventi eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore. In ogni caso, la spesa massima ammissibile non potrà superare l'importo di € 2.600.000,00. Con riferimento agli investimenti nel comparto delle piante aromatiche ed officinali ed a quello delle carni, l'importo della spesa massima ammissibile è quantificato in € 500.000,00.

L'importo della spesa massima ammissibile deve essere riferito alla realizzazione di un lotto funzionale: La spesa massima ammissibile deve comprendere:

- Le opere, gli acquisti e le installazioni;

- Le spese generali, onorari e oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, che complessivamente sono riconosciuti, purchè adeguatamente documentati, fino alla concorrenza del 10% del costo totale delle strutture e impianti tecnologici. Tali spese dovranno essere documentate con fattura, parcella professionale, ricevute di versamento a favore di Enti pubblici. Non verranno riconosciute spese di progettazione e Direzione Lavori se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente.

In detta voce sono inclusi i premi per fidejussioni finalizzate all'ottenimento di anticipazione dei contributi, all'apertura ed all'estinzione del conto corrente bancario di cui al punto 2.7.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

2.7 Intensità e modalità di erogazione degli aiuti

- In sede di prima applicazione, gli aiuti saranno eri sottoforma di sovvenzioni in conto capitale (contributo).

Non sono, in ogni caso, concessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione della domanda, tenendo conto dell'esigenza che al sopralluogo preliminare relativo all'istruttoria il funzionario incaricato deve poter obiettivamente valutare le condizioni di fattibilità e lo stato delle cose prima dell'investimento.

E' fatto obbligo al beneficiario dell'aiuto di aprire un conto corrente bancario, dedicato all'investimento per il quale è richiesto il finanziamento, al fine di semplificare le operazioni di trasferimento delle somme relative agli aiuti e di consentire all'Amministrazione di verificare, attraverso l'accesso a rendiconti periodici, l'evoluzione della spesa.

All'accertamento finale di regolare esecuzione deve essere dimostrata la chiusura del conto suddetto e indicato l'ammontare degli interessi attivi maturati e delle spese di tenuta conto.

2.8 Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento, da predisporre in apposito modulo e schema di autocertificazione fornito dall'Amministrazione, deve essere corredata di tutta la documentazione amministrativa e tecnica come di seguito meglio definita.

Per l'anno 2002, l'istanza deve pervenire agli uffici competenti entro 30 giorni dalla data degli avvisi pubblicati nei due quotidiani di maggiore

diffusione in Sardegna e nel sito Internet dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.
Per ciascun anno successivo, la domanda dovrà pervenire all'indirizzo che sarà indicato nel singolo bando/avviso dal 1 Gennaio al 31 Marzo.

La domanda, sottoscritta dal titolare, se trattasi di azienda gestita da persona fisica, o dal rappresentante legale, se trattasi di persona giuridica, deve essere presentata in carta semplice.

Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia del documento di identità.

Nell'autocertificazione devono essere rese (dal titolare dell'azienda o dal rappresentante legale nel caso di persone giuridiche) le seguenti dichiarazioni:

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000:

- Nascita, residenza (del titolare o del rappresentante legale);
- I dati di riferimento dell'iscrizione dell'azienda al registro delle imprese presso la CCIAA, con indicazione della relativa sezione;
- I dati personali, il proprio titolo di studio o la qualifica professionale posseduta o, in alternativa, il titolo di studio riferiti al titolare dell'azienda o al "Responsabile tecnico o Amministrativo";
- La situazione reddituale ed economica per l'anno di riferimento di cui al punto 1.5.1;
- Il Codice fiscale e il numero della partita IVA;
- Qualità di legale rappresentante di persona giuridica;
- La regolarità contributiva dell'azienda e gli estremi della sua posizione;
- Dimostrazione della corrispondenza degli indicatori della redditività dell'impresa ai valori riportati al precedente punto 2.5.1;

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- L'indicazione dell'eventuale professionista abilitato responsabile della elaborazione del progetto di cui al punto 1.9.2 e, laddove richiesto per legge, di quello incaricato della direzione lavori e dell'esecuzione delle verifiche riguardanti il collaudo di strutture portanti;
- che l'azienda non ha beneficiato né intende beneficiare, per le medesime voci d'intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;
- che l'intervento non è finalizzato all'aumento di produzione che non trova normali sbocchi di mercato. In caso contrario occorre, a pena di esclusione, allegare copia della documentazione atta a comprovare la

possibilità dell'azienda di collocare la produzione sul mercato, come specificato nel paragrafo 1.4.

- **(In alternativa al possesso del titolo di studio o della qualifica professionale)** la dichiarazione di cui al punto 2.5.4, secondo e terzo trattino;
- Il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e, se il caso, benessere degli animali in osservanza della normativa di riferimento di cui al punto 1.5.3.
- Il rispetto delle norme relative alla sicurezza nelle aziende – Legge n. 626/96;
- Eventuale iscrizione dell'azienda all'albo regionale dei produttori biologici;
- Eventuale adesione dell'azienda ad organizzazioni di filiera (cooperative, consorzi, associazioni di produttori)
- Eventuale adesione a protocolli di controllo di qualità;
- Eventuale presenza nell'azienda di portatori di handicap ;

Nel caso che il richiedente sia costituito da una Cooperativa, Consorzio o Società, è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto societario;
- copia dell'elenco nominativo dei soci;
- deliberazione di approvazione delle opere da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia dei bilanci degli ultimi tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda, redatti secondo lo schema indicato nella IV Direttiva CEE dell'1.1.93 o, se non se ne dispone, il conto economico e stato patrimoniale semplificato; i bilanci dovranno essere completi di tutte le connesse relazioni. Per le imprese individuali vige la prescrizione che i relativi bilanci siano autocertificati. Per le Imprese singole od associate di più recente costituzione, l'obbligo relativo alla presentazione dei tre bilanci è considerato come massimo possibile.
- Fotocopia del codice fiscale: è indispensabile ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche (art. 31 D.L 2.3.1989, n° 69 convertito in Legge 27.4.89, n° 154).

E' facoltà del richiedente allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Attestazione, rilasciata da un istituto di credito, relativa alla bancabilità dell'investimento per il quale è avanzata richiesta di finanziamento;
- Attestazione, rilasciata da un istituto di credito, che dimostri la solvibilità del richiedente (dette attestazioni costituiranno titolo di precedenza);
- Certificazione attestante l'adesione dell'azienda a protocolli di controllo della qualità delle produzioni;

Infine, il richiedente deve rilasciare specifica dichiarazione riguardante l'impegno a:

- rispettare tassativamente le norme e le prescrizioni indicate nelle direttive e nel provvedimento di concessione degli aiuti;
- non distogliere dall'uso previsto dal progetto gli immobili per almeno 10 anni e i beni mobili per almeno 6 anni ed a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di mancato rispetto dell'impegno stesso. La documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda di finanziamento deve essere prodotta in triplice copia.

2.9 Scheda tecnica

La documentazione tecnica a corredo della domanda di finanziamento deve consistere in una scheda tecnica che deve tassativamente contenere tutti gli elementi di seguito elencati:

- richiedente e beneficiario;
- esperienza propria maturata nel campo specifico;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- indicazione dei valori, ricavati dallo stato patrimoniale e dal conto economico di ciascun anno del triennio precedente la domanda di finanziamento, utili al calcolo degli indicatori della redditività dell'azienda;
- importo del fatturato per ciascun anno degli ultimi 3 anni;
- Indicazione del numero di unità fisse impiegate;
- benefici pubblici precedentemente ottenuti;
- descrizione dell'attuale struttura trasformativa;
- investimenti proposti: descrizione tecnica, finalità dell'intervento valore economico (adeguamenti strutturali previsti da norme comunitarie e nazionali, prodotti innovativi rispondenti a nuove richieste dei consumatori, salvaguardia dell'ambiente, igiene nei diversi comparti dello stabilimento per garantire la salubrità dei prodotti);

- la proprietà o il possesso dell'area di sedime (per nuove costruzioni) o dei fabbricati (per adeguamenti, ristrutturazioni, ecc.);
- dimostrazione della capacità di far fronte alla parte di spesa non coperta dal contributo;
- eventuale attestazione di bancabilità dell'investimento e di solvibilità bancaria del richiedente;
- unità lavorative impiegate prima e dopo l'investimento (il loro numero non potrà diminuire);
- prevista remunerazione del prodotto da trasformare. In particolare, l'impresa di trasformazione, se privata, deve assicurare nell'acquisto della materia prima un'adeguata e duratura partecipazione dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici dell'attività; se trattasi impresa associata (Cooperativa o Consorzio) i prezzi liquidati ai soci per la fornitura della materia dichiarando che non remunererà la materia prima a un prezzo inferiore a quello medio regionale dell'annata precedente;
- previsione degli sbocchi di mercato, possibilmente dimostrati con contratti di fornitura con la distribuzione;
- rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e, se del caso, benessere degli animali, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale specifica vigente al momento della presentazione della domanda.

2.10 Progetto

I titolari degli investimenti giudicati sussidiabili dovranno presentare, previa comunicazione dell'Organismo istruttore, i progetti esecutivi conformemente alle indicazioni della Scheda tecnica allegata alla domanda di finanziamento.

E' fatto obbligo al richiedente, all'atto della presentazione del progetto e qualora questo comporti, tra gli altri interventi, anche la realizzazione di nuovi fabbricati o strutture o interventi di ampliamento o di ristrutturazione/manutenzione straordinaria dimostrare di aver richiesto alle competenti Autorità le prescritte concessioni/autorizzazioni.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale e deve riguardare la realizzazione di un investimento funzionale e funzionante nel rispetto delle indicazioni fornite nella Scheda tecnica allegata alla domanda di finanziamento; esso deve comprendere tutti gli elaborati e la documentazione catastale ed amministrativa più avanti descritta in dettaglio.

Qualora il progetto riguardi esclusivamente macchine ed attrezzature entro un massimale di spesa di €250.000 al netto dell'IVA, è sufficiente la firma del rappresentante legale o del titolare dell'impresa.